



Comune di Scicli

(Provincia di Ragusa)
Settore Lavori Pubblici e Urbanistica

OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA DEL PIANO ATTUATIVO NELLA ZONA "D2" DEL PRG DEL COMUNE DI SCICLI (RG) - I° STRALCIO - CIG 3265230907.

RELAZIONE ISTRUTTORIA SULL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA

IL R.U.P.

Premesso che:

- con determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 91 del 20.04.2012 si è proceduto all'approvazione del verbale di gara del 01.02.2012 e successive sedute e all'aggiudicazione definitiva, all'Impresa CTF srl, dei lavori di realizzazione delle Opere di urbanizzazione primaria del piano attuativo nella zona D2 del PRG del Comune di Scicli, I° Stralcio;
- la ditta TEK Infrastrutture s.r.l. con sede legale in San Cipirello (PA), via Di Marco, 4, ha presentato ricorso n. 1218/2012 c/o il TAR di Catania, **contro il** Comune di Scicli, Via F.M. Penna, 2 97018 Scicli RG, **e nei confronti di** C.T.F. s.r.l. con sede legale in Barcellona P. G. (ME), RE.CO.GE. s.r.l. con sede legale in Paternò (CT), c.da TRE Fontane zona industriale Bretella A, TECNOIMPIANTI 84 s.r.l. con sede legale in ROMA, via Crescenzino, 58, per l'annullamento del verbale di gara, riferita alla parte in cui non è stata disposta l'esclusione dalla gara dell'impresa RE.CO.GE. srl e dell'Impresa TECNOIMPIANTI 84 srl, annullamento del verbale ove si è proposta l'aggiudicazione provvisoria alla all'impresa CTF srl, annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva e annullamento degli atti successivi;
- a seguito di tale ricorso l'UREGA di Ragusa, si è riunita in data 12.06.2012, giusto verbale per l'Avvocatura dello Stato, acquisito al prot. del Comune di Scicli n. 16783;
- l'UREGA di RG, nel sopra citato verbale, afferma che la ditta Re.CO.GE. s.r.l. andava esclusa per l'effettiva mancata dissociazione alla condotta penalmente sanzionata a carico di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la pubblicazione del bando di gara, stante che questi al momento della partecipazione alla gara risultavano ancora soci e pertanto l'impresa non si era effettivamente dissociata dai soggetti cessati, come invece dichiarato;
- a seguito di quanto riportato nel sopra citato verbale, ritenuti i motivi per l'esclusione della Ditta Re.CO.GE s.r.l. **validi e condivisibili**, il sottoscritto RUP, ing. Andrea Pisani, ha proceduto ad avviare il procedimento di annullamento in autotutela dell'aggiudicazione definitiva disposta con il citato provvedimento, la rideterminazione della soglia di anomalia dell'offerta, l'esclusione automatica delle offerte anomale e la nuova aggiudicazione della gara, giusto avviso pubblicato sull'albo pretorio on-line del Comune di Scicli del 19.06.2012 e successiva trasmissione dell'avviso, via fax, al TAR di Catania IV sezione, all'impresa CTF srl, all'Impresa RE.CO.GE srl e all'UREGA di Ragusa;
- a seguito di tale avviso, l'impresa CTF srl, ha trasmesso osservazione ricevuta al prot. Gen. del Comune di Scicli n. 17664 del 22.06.2012, all'avvio del procedimento all'annullamento in autotutela, chiedendo l'annullamento di tale procedimento, trasmettendo in allegato a tale osservazioni Ricorso Incidentale presentato al TAR di Catania;

- in data 22.06.2012 il sottoscritto ha ricevuto il sopra citato Ricorso Incidentale dell'impresa CTF srl, notificato al prot. Gen. Comune di Scicli n. 17485 del 20.06.2012 e prot. LL.PP. n. 1468 del 21.06.2012;
- nel sopra citato Ricorso Incidentale, l'impresa CTF srl, chiede l'annullamento dei verbali e atti conseguenziali delle imprese, TEK infrastrutture srl, Cantieri Riuniti srl, ATI (FINEDIL 2000 srl - Roccasalva Costruzioni srl), Gangi Impianti srl, Boscarino Rosario, Pagano Costruzioni srl.
- a seguito di tale ricorso incidentale l'UREGA di RG si è riunita, giusto verbale per l'Avvocatura dello Stato, acquisito al Comune di Scicli al prot. N. 19562 del 13.07.2012;
- l'UREGA di RG, nel sopra citato verbale del 13.07.2012, ritiene infondati tutti i motivi di richiesta di esclusione delle sei ditte sopracitate riportati dalla ditta C.T.F. srl;
- ritenuti validi e condivisibili l'infondatezza dei motivi riportati dall'impresa C.T.F. srl, esclusivamente per l'esclusione delle imprese TEK infrastrutture srl, Cantieri Riuniti srl, ATI (FINEDIL 2000 srl - Roccasalva Costruzioni srl), Gangi Impianti srl, Pagano Costruzioni srl;
- visto il caso analogo, in riferimento alla richiesta di esclusione dell'impresa Boscarino Rosario, il Parere n. 192 del 20.10.2011 prec 229/10/L espresso dall'AVCP, con la quale escludeva una ditta per non aver presentato domanda di partecipazione alla gara, conformemente al principio di par condicio dei concorrenti ed alla lex specialis, caso analogo al nostro in esame.
- viste le sopravvenute informazioni, ritenute irrinunciabili ai fini di un corretto procedimento l'esclusione delle imprese RE.CO.GE srl e Boscarino Rosario, il sottoscritto RUP ha proposto al Capo VII Settore LL.PP. l'annullamento dell'aggiudicazione definitiva disposta con Determina n. 91/2012;
- visto l'avviso di avvio delle procedure di annullamento in autotutele del 19.06.2012, pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Scicli dal 19.06.2012 al 29.06.2012;
- con determina del Capo VII Settore LL.PP. n. 165 del 23.07.2012 si è annullata l'aggiudicazione definitiva all'Impresa CTF srl;
- sono stati rinviati tutti gli atti al Presidente di gara al fine di procedere alla rideterminazione della soglia di anomalia dell'offerta, l'esclusione automatica delle offerte anomale e la nuova aggiudicazione della gara;
- è stato trasmesso allo scrivente nuovo Verbale di aggiudicazione dell'URAGA del 01.10.2012 pubblicato sull'albo pretorio del Comune di Scicli dal 05.10.2012 al 05.11.2012;
- sono trascorsi 30 giorni dalla pubblicazione del suddetto verbale, ai sensi dell'art. 79, comma 5, lett. a), del d.lgs. 163/2006, il sottoscritto RUP ha proposto l'aggiudicazione definitiva della Gara;

Vista la volontà espressa dal nuovo Capo Settore Lavori Pubblici e Urbanistica, Ing. Guglielmo Spanò di procedere, prima dell'assegnazione della Gara, alla Verifica, anche a campione, della regolarità contributiva delle ditte partecipanti alla Gara del 01.02.2012, che non avessero prodotto la copia del DURC, ma dichiarazione sostitutiva di regolarità;

Visto il comma 1 dell'art. 71 del d.p.r. n. 445/2000 ai sensi del quale si può procedere alla verifica, anche a campione, delle dichiarazioni ricevute tramite acquisizione d'ufficio del DURC;

Ritenuto imprescindibile, vista la necessità di procedere alla detta verifica in tempi ristretti, optare alla verifica della regolarità delle dichiarazioni a campione, tramite sorteggio casuale delle buste appartenenti alle ditte partecipanti;

Per quanto in premessa:

il sottoscritto RUP ha proceduto, il giorno 20.11.2012, dalle ore 9:00 alle ore 12:00, giusto verbale del 20.11.2012, alla presenza della Dott. Maria Rosa Portelli, presso gli uffici dei LL.PP., 2° piano del palazzo Municipale di via F.M. Penna n.2, a sorteggiare il maggior numero possibile di buste, verificandone la presenza o meno della copia del DURC o della Dichiarazione sostitutiva ad esso e successivamente a procedere alla richiesta, online, presso lo sportello unico previdenziale, dei DURC delle imprese trovate sprovviste della copia dello stesso. Sono state verificate a seguito di sorteggio 54 buste, trovando sprovviste di copia del DURC n. 8 di esse. Le richieste presso lo sportello unico previdenziale sono proseguite il giorno 21.11.2012. Sono state verificate le dichiarazioni alla data della Gara d'appalto, delle ditte sotto riportate:

- BUSTA N. 11 SORRENTI IMPIANTI SRL;

- BUSTA N. 30 I.CO.SER. SRL
- BUSTA N. 43 GALASSIA SRL
- BUSTA N. 47 TECNOIMPIANTI 84 SRL
- BUSTA N. 67 ALKAZAN SRL
- BUSTA N. 90 MASTIN SRL
- BUSTA N. 92 MESSINA COSTRUZIONI SRL
- BUSTA N. 97 EDILMESAM SRL

In data 21.12.2012 è stato rilevato un errore nella richiesta del DURC della ditta Tecnoimpianti 84 srl, avendo eseguito la verifica della dichiarazione alla data del 01.11.2012. Tempestivamente la richiesta è stata reiterata alla data della Gara di appalto.

Ad oggi le richieste di verifica sono state tutte esitate e risulta che:

- | | | |
|----------------------|-------------------------------------|---------------------------------|
| - BUSTA N. 11 | SORRENTI IMPIANTI SRL; | DURC REGOLARE |
| - BUSTA N. 30 | I.CO.SER. SRL; | DURC REGOLARE |
| - BUSTA N. 43 | GALASSIA SRL; | DURC REGOLARE |
| - BUSTA N. 47 | <u>TECNOIMPIANTI 84 SRL;</u> | <u>DURC NON REGOLARE</u> |
| - BUSTA N. 67 | ALKAZAN SRL; | DURC REGOLARE |
| - BUSTA N. 90 | MASTIN SRL; | DURC REGOLARE |
| - BUSTA N. 92 | MESSINA COSTRUZIONI SRL; | DURC REGOLARE |
| - BUSTA N. 97 | EDILMESAM SRL; | DURC REGOLARE |

Considerato l'art. 22, comma 3 del Decreto Presidenziale n. 13 del 31.01.2012, *"ove l'organo competente individui vizi nel verbale di aggiudicazione provvisoria per il cui rimedio non è necessaria la rinovazione di atti della procedura, con provvedimento congruamente motivato, procede direttamente alla correzione. In ogni altro caso, rimette gli atti al presidente della commissione di gara affinché provveda alla rinnovazione degli atti."*

Per quanto rilevato dalla verifica eseguita, il sottoscritto RUP ha proceduto al ricalcolo della media di aggiudicazione, escludendo la ditta partecipante con la busta n. 47, denominata Tecnoimpianti 84 srl, avente in DURC non regolare alla data della Gara. Dal calcolo eseguito si evince che la soglia di anomalia è pari a 25,0307%. Secondo il disciplinare di gara, le prime due imprese che hanno un ribasso percentuale inferiore alla soglia di anomalia sopra specificata, risultano essere:

- | | | | |
|----------------|------------|------------------|------------------------|
| - BUSTA N. 153 | C.T.F. SRL | RIBASSO 25,0258% | PRIMA IN GRADUATORIA |
| - BUSTA N. 65 | 3B SRL | RIBASSO 25,0255% | SECONDA IN GRADUATORIA |

Visto che:

- l'aggiudicazione, pur escludendo la ditta Tecnoimpianti 84 srl, resta in carico alla ditta C.T.F. srl;
- gli atti prodotti dall'UREGA di Ragusa, pur escludendo l'impresa sopra specificata, restano valida in quanto non varia il risultato dell'aggiudicazione;

Con la presente, il sottoscritto RUP, propone l'aggiudicazione definitiva all'impresa C.T.F. s.r.l. con sede legale in Barcellona P. G. (ME), con un ribasso del 25,0258%.

Il Resp.le Unico del Procedimento
f.to Ing. Andrea Pisani